

DIRITTOdi **GIANLUIGI FINO****I finanziamenti autorizzati nel Codice della Crisi**

La normativa disciplina i finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

L'art. 99 del Codice della Crisi regola i finanziamenti che il debitore può richiedere nella fase che intercorre tra il deposito e l'omologazione della domanda di accesso alla procedura di concordato o agli accordi di ristrutturazione dei debiti. Infatti, la citata norma stabilisce che il debitore, anche con la domanda di accesso a una procedura di composizione della crisi d'impresa, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, pure se unicamente in funzione della liquidazione, può **chiedere con ricorso al tribunale** di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a **contrarre finanziamenti in qualsiasi forma**, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti o fino all'apertura e allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori. La richiesta può avere ad oggetto anche il **mantenimento delle linee di credito autoliquidanti** in essere al momento del deposito della domanda. Il ricorso deve **specificare la destinazione dei finanziamenti** che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe **grave pregiudizio** per l'attività aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla **relazione di un professionista indipendente**, che attesti la sussistenza dei requisiti di legge e che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non è necessaria quando il Tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave e irreparabile all'attività aziendale.

Il Tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato **entro 10 giorni** dal deposito dell'istanza di autorizzazione. Il Tribunale può autorizzare il debitore a **concedere pegno o ipoteca** o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta congiuntamente che:

- a) il ricorso o l'attestazione contengono dati falsi oppure omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione;
- b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).

L'art. 101, c. 2 del Codice della crisi prevede che, in caso di **successiva ammissione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale**, i predetti finanziamenti non beneficiano della prededuzione quando il piano di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta, sulla base di una valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o che il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano tali circostanze.